

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ANGELONI, FAVILLA, SARTORI, DI STEFANO,
D'AMELIO, SALERNO, AZZARÀ, EMO CAPODILISTA e NIEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro»

ONOREVOLI SENATORI. – Le più recenti norme che regolano la concessione della Stella al merito del lavoro risalgono al 1° maggio 1967 (legge n. 316, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 29 maggio 1967); sono quindi in vigore da ben diciotto anni. Se poi si tien conto che la legge del 1967 si ispira al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, che istituì questa decorazione, la vetustà di tutta la normativa appare evidente.

Già nella VIII legislatura venne presentato, per iniziativa del senatore Cengarle ed altri, un disegno di legge di cui la Commissione lavoro del Senato aveva iniziato l'esame. Decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere, viene ora riproposto data l'assoluta necessità di apportare alcune modifiche alle norme in

questione non solo per il tempo trascorso da quando la «Stella» venne istituita, ma anche per i profondi mutamenti di carattere sociale e umano verificatisi nel contesto nazionale.

Nel 1923 il decorato vedeva nel prestigioso riconoscimento concessogli la conclusione di una vita di lavoro intenso e proficuo e nel contempo l'inizio di un'età essenzialmente vegetativa e comunque ristretta all'ambiente familiare. In genere dopo pochi anni la sua esistenza si concludeva nella serenità del dovere compiuto.

Oggi invece, per effetto del notevole prolungamento dell'età media, gli insigniti della Stella hanno ancora molta energia e molte capacità da mettere a disposizione della società in cui vivono.

Se poi si tiene conto del degrado generale verificatosi nel nostro Paese proprio perchè è venuto a mancare il rispetto per i grandi valori spirituali che hanno sorretto le precedenti generazioni, è facile comprendere quale potrebbe essere la funzione dei Maestri del lavoro, se opportunamente guidati nel loro sforzo ricostruttivo.

Ci sono i giovani da indirizzare nella scelta della loro preparazione culturale e professionale, non solo consigliandoli dopo aver identificato capacità e tendenze, ma anche identificando in ciascuna regione le reali possibilità di impiego.

Ci sono i problemi ecologici da affrontare, collaborando alla conservazione dei patrimoni naturali.

C'è la difesa civile da organizzare su basi volontaristiche; ci sono i beni culturali e paesaggistici da tutelare.

C'è l'assistenza a quanti per età e/o perchè handicappati non sono in grado di provvedere a se stessi.

I decorati della Stella, che sono uomini con particolari qualità umane e professionali, potrebbero formare i quadri per una serie di organizzazioni rivolte agli scopi dianzi indicati.

Si tratta certo di un grosso impegno che richiederebbe notevoli sforzi organizzativi. C'è però la Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, ente giuridicamente riconosciuto, che ha già una struttura a carattere nazionale.

Se a questa Federazione venissero forniti mezzi sufficienti per rendere più efficienti i

suoi organi centrali e periferici, potrebbero essere ottenuti notevoli risultati.

Va tenuto al riguardo presente che lo Stato già concede alle associazioni d'arma contributi per lo svolgimento delle loro attività rivolte essenzialmente a mantenere vivo lo spirito di corpo. Sembrerebbe equo che un simile trattamento fosse riservato ad un ente destinato a mantenere vivo il valore spirituale del lavoro. È perciò giusto richiedere che alla Federazione maestri del lavoro venga assegnato un contributo di 500 milioni l'anno, oltre a quanto necessario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le operazioni di conferimento della Stella.

A queste innovazioni di carattere principale occorre aggiungerne altre relative ai titoli richiesti ed alle modalità per la concessione della Stella, secondo quanto consigliato dalla esperienza di questi ultimi anni.

All'articolo 7 si è sostituita la dizione «categorie operaie» con il riferimento ai livelli contrattuali, essendo stati aboliti, nelle distinzioni tra i lavoratori, i due comparti operai ed impiegati.

Nell'articolo 10 è stato dato riconoscimento alle commissioni regionali di fatto operanti.

Con l'articolo 12 non solo è stato adeguato lo stanziamento già previsto per l'acquisto delle insegne e per gli altri fini indicati, ma anche per l'attribuzione di un congruo finanziamento alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia al fine di metterla in condizione di realizzare tutte le attività previste dal suo statuto ed indicate sommariamente nella relazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La decorazione della «Stella al merito del lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonchè da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

2. La decorazione comporta il titolo di «Maestro del lavoro».

Art. 2.

1. La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Art. 3.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto quarantacinque anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 4.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purchè il passaggio da un'azienda

all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

2. Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma 1, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implicino successioni nella titolarità dell'azienda o trasformazione della medesima.

Art. 5.

1. L'anzianità di lavoro di cui all'articolo 4 è ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.

Art. 6.

1. La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

Art. 7.

1. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui il 50 per cento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi.

2. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

3. Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro, 1° maggio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

Art. 9.

1. La decorazione della «Stella al merito del lavoro» consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita, e sul rovescio la scritta «Al merito del lavoro».

Art. 10.

1. L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è fatto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, o da un suo delegato;

c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commer-

cio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. La commissione esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati regionali del lavoro presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia;

b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda;

c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto, dall'ispettorato regionale dell'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.

Art. 11.

1. È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La trasgressione al divieto di cui al comma 1 è punita con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 12.

1. Le spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della

«Stella al merito del lavoro» nei modelli stabiliti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120, comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia nonché per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati stessi, le spese per il funzionamento della relativa commissione, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero, sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.

2. È altresì previsto un contributo annuo di 500 milioni di lire alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia per far fronte alle spese inerenti alle sue attività statutarie, che riguardano l'assistenza ai giovani per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza agli handicappati ed agli anziani non più autosufficienti.

Art. 13.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 700 milioni l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» e, quanto a lire 700 milioni per l'anno finanziario 1989, utilizzando il medesimo accantonamento, ai fini del bilancio triennale 1987-89.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.